

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Redatto in ottemperanza alle disposizioni della Banca d'Italia in tema di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29.7.2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente documento è messo a disposizione della clientela per la consultazione presso ciascun locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio AlphaCredit ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale www.alphacredit.it. È, altresì, possibile asportarne copia. Qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il presente documento viene messo a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.

Contiene informazioni utili sull'attività ed i rischi della mediazione creditizia ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

Sez. I. Informazioni sul mediatore creditizio e sul collaboratore che entra in contatto con il cliente

Sez. II Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia

Sez. III Condizioni economiche della mediazione creditizia

Sez. IV Principali clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia

Sez. V Gestione reclami

Sez. VI Definizioni

Sezione I – Informazioni sul mediatore.

AlphaCredit – Società di mediazione creditizia per azioni, in seguito AlphaCredit, con sede legale in Roma (RM), via Via Boezio 4/C, codice fiscale e partita IVA n. 10634620016, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Roma con il n. RM - 1612321, iscritta nell'Elenco tenuto dall'Organismo di vigilanza degli Agenti e dei Mediatori creditizi ex art.128-*septies* del d.lgs. 1° settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario, TUB), n. M118 del 06/02/2013, cap. soc. € 150.000 i.v., telefono 06.32803440, posta elettronica segreteria@alphacredit.it pec: imutuipi-srl@legamail.it, sito internet www.alphacredit.it. L'iscrizione del Mediatore Creditizio può essere verificata sul sito www.organismo-am.it. Ogni comunicazione da parte del Cliente dovrà essere inviata ai suddetti recapiti.

Sezione I.I – Informazioni sul collaboratore che entra in contatto con il cliente consumatore.

Il collaboratore:

Cognome _____

Nome _____

Mail _____

Telefono _____

svolge per conto del Mediatore Creditizio AlphaCredit, attività di contatto con il pubblico con rapporto di (Agente/Dipendente) _____ ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

L'iscrizione del collaboratore può essere verificata sul sito www.organismo-am.it nella sezione "Dipendenti Collaboratori".

Sezione II – Caratteristiche e rischi tipici della mediazione creditizia.

La mediazione creditizia è l'attività di colui che professionalmente, anche se a titolo non esclusivo, ovvero abitualmente, mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela allo scopo della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Il servizio offerto dal Mediatore Creditizio si limita alla messa in relazione delle banche o degli intermediari finanziari con la potenziale clientela e non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Il rischio tipico, infatti, della mediazione creditizia consiste nella possibilità che non venga reperita una banca o un altro intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.

Il Mediatore Creditizio deve essere iscritto nell'apposito Elenco tenuto presso l'OAM (organismo per gli Agenti Finanziari e i Mediatori Creditizi).

L'iscrizione non è necessaria quando l'attività di raccolta di domande di finanziamento è svolta strumentalmente ad un'altra attività professionale come, ad esempio, i prestiti finalizzati al consumo.

Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Ad esso è vietato concludere contratti di finanziamento nonché effettuare, per conto di banche o intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, inclusi eventuali anticipi di questi e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito ad eccezione della mera consegna degli assegni non trasferibili integralmente compilati dalle banche e dagli intermediari finanziari o dal cliente. E' invece possibile per il Mediatore Creditizio raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest'ultimo.

Per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi distributivi senza vincolo di esclusiva (operatività "in convenzione"), oppure rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari con le quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti ma con i quali siano state definite esclusivamente modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività fuori convenzione). Nel caso di operatività "in convenzione" l'attività del Mediatore Creditizio potrebbe essere esercitata in conflitto di interessi.

L'importo delle commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a AlphaCredit per l'attività svolta non è al momento noto. In ogni caso, in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 1, lett. g), del TUB, l'importo effettivo delle eventuali commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a AlphaCredit verrà comunicato entro la data di erogazione del finanziamento e comunque attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato".

Il Mediatore, potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, fornirà al cliente informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepire da ciascun finanziatore.

L'eventuale provvigione che il Mediatore Creditizio dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata. Le prestazioni economiche del Mediatore Creditizio sono regolate all'art. 1755 del codice civile e non viene effettuata alcuna compensazione.

AlphaCredit presta anche servizi di consulenza ed opera prestando il proprio servizio di intermediazione a favore di più intermediari e/o soggetti finanziatori ed, in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-terdecies del TUB, solo laddove sia stato sottoscritto tra le parti apposito contratto di consulenza.

Sezione III – Condizioni economiche della mediazione creditizia.

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso.

I costi massimi che il Cliente può essere tenuto a sostenere sono indicati nella tabella che segue, sotto forma di provvigione calcolata sul valore erogato del finanziamento.

Provvigione dovuta dal cliente	Provvigione massima sul valore erogato
1. Mutuo ipotecario a clientela consumatrice	3,00%
2. Mutuo ipotecario e chirografario alle imprese	4,00%
3. Prestiti Personali e Cessioni del quinto	0,00%
4. Leasing	0,00%
Penali, nel caso in cui: <ul style="list-style-type: none"> - sia violato il patto di esclusiva (se previsto); - sia revocato l'incarico (se conferito in via esclusiva e irrevocabile) senza giustificato motivo prima della scadenza del mandato di mediazione; - il cliente rinunci senza giustificato motivo al Finanziamento già deliberato, anche per importi diversi da quelli previsti dal contratto di mediazione; - il Cliente non abbia comunicato nel termine di 10 giorni dal contratto i Dati richiesti dal Mediatore o abbia comunicato dati falsi, contraffatti o incompleti - il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia. 	Massimo € 1.000,00
Rimborso spese documentate	Fino ad un massimo di € 500,00
Rimborso spese di istruttoria su Mutuo ipotecario a clientela consumatrice	Fino ad un massimo di € 500,00

Sezione IV – Principali clausole contrattuali che regolano la mediazione creditizia.

Durata: Il contratto è a tempo determinato e la durata è di mesi 6 decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso. Alla scadenza di tale termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di alcuna disdetta.

Finalità del contratto di mediazione creditizia Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso Banche o Intermediari Finanziari.

Modalità di conferimento dell'incarico

L'incarico di mediazione creditizia può essere conferito secondo la seguente modalità:

- a) in esclusiva ed irrevocabile prima della scadenza: in tal caso il cliente non può ricercare autonomamente il finanziamento né conferire analoghi incarichi ad altri mediatori creditizi e non può recedere dal contratto;

b) non esclusiva e revocabile.

Obblighi informativi del cliente: è fatto obbligo al cliente di fornire a AlphaCredit la documentazione indicata nel contratto entro 10 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e di comunicare tempestivamente a AlphaCredit le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni. Il Cliente deve fornire indicazioni veritiere e comunicare espressamente l'esistenza a proprio carico di eventuali protesti, procedure concorsuali e/o esecutive in corso, ipoteche, pignoramenti o altre iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli insistenti su beni di cui abbia la proprietà o rispetto ai quali sia titolare di altri diritti reali.

Diritti del Cliente: il Cliente ha diritto: - di avere a disposizione e di poter ottenere copia dell'“Avviso di Clientela” e del “Foglio Informativo”; - di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia; - di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta; - di recedere dal contratto di mediazione creditizia nei termini e secondo le modalità indicate nel contratto.

Obblighi del Mediatore Creditizio Il Mediatore Creditizio ha l'obbligo: - di mettere in contatto il Cliente con Banche o Intermediari Finanziari ai fini della concessione del finanziamento; - di conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà e buona fede; - di rispettare il segreto professionale; - di compiere l'attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del Cliente e alla entità del finanziamento richiesto; - di provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

Assenza di garanzie: Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in ordine all'accoglimento della richiesta di finanziamento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari, ai quali, è riservata in via esclusiva e rimessa al loro insindacabile giudizio, la facoltà di non accogliere le richieste di finanziamento nel caso di non soddisfacente esito dell'esame sul merito creditizio del Cliente.

Il Mediatore Creditizio, pertanto non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile dell'operato delle banche e degli altri intermediari finanziari, anche nel caso di mancata concessione del Finanziamento.

Il Mediatore Creditizio non presta alcuna garanzia in merito al corretto adempimento da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari degli impegni assunti con il Finanziamento e, pertanto, non potrà essere ritenuto a nessun titolo responsabile di eventuali inadempimenti o omissioni imputabili alle banche ed agli altri intermediari finanziari.

Recesso nel caso di offerta fuori sede: Il cliente/consumatore ha diritto di recedere da contratto di mediazione creditizia, senza alcuna penalità e senza indicarne il motivo, entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dello stesso. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata a/r ovvero mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

Risoluzione del contratto: il Mediatore Creditizio ha facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta da inviarsi mediante raccomandata a/r, nelle seguenti ipotesi:

(i) il Cliente non comunichi o non consegna i Dati richiesti dal Mediatore, (i) il Cliente comunichi o consegna dati falsi, contraffatti o incompleti, (i) venga violato da parte del Cliente l'obbligo di esclusiva ove previsto, (i) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (i) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell'iter d'approvazione da parte dell'Istituto di credito o finanziatore.

In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all'articolo 1382 del codice civile.

Foro Competente: Per qualunque controversia che potesse sorgere in dipendenza del contratto di mediazione creditizia è esclusivamente competente il Foro di Roma, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile.

Sezione V – Gestione reclami

Il reclamo dovrà necessariamente essere effettuato per iscritto mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o tramite PEC che contenga almeno i seguenti riferimenti:

Elementi da riportare nel reclamo	Indirizzo a cui inviare il reclamo tramite lettera a/r
<ol style="list-style-type: none"> 1. nominativo/denominazione e recapiti del Cliente 2. data del contratto di mediazione 3. riferimenti delle persone incaricate del Mediatore Creditizio con le quali si è entrati in contatto 4. motivazione del reclamo 5. richiesta nei confronti del Mediatore Creditizio 	<p>AlphaCredit spa – Direzione – Ufficio Reclami Via Boezio 4/C 00193 Roma (RM) Pec: imutuipi-srl@legamail.it</p>

Il reclamo verrà trattato entro 30 giorni dal ricevimento.

Le istruzioni relative alla procedura di gestione del reclamo sono rilevabili anche sul sito www.alphacredit.it nella sezione "Reclami".

Se non soddisfatto dell'esito del reclamo o se non ha avuto risposta entro i 30 giorni, il cliente consumatore può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Intermediario del Credito.

La presentazione di un reclamo è un prerequisite per presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Tentativo di conciliazione:

Il consumatore e AlphaCredit prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria possono tentare, o tentano se ciò è obbligatorio in base alla vigente normativa, la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.

Il consumatore e AlphaCredit possono, anche successivamente alla conclusione del contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell'apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

Sezione VI – Definizioni

Mediatore Creditizio	Soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Cliente	qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il termine del Mediatore Creditizio
Consumatore	persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Finanziamento	si intendono le seguenti tipologie di finanziamento: (i) locazione finanziaria, (ii) acquisto di crediti, (iii) credito al consumo così come definito dall'art. 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, (iv) credito ipotecario, (v) prestito su pegno e (vi) rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito
Offerta fuori sede	l'attività di mediazione creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio, dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del Mediatore Creditizio
Locale aperto al pubblico	il locale accessibile al pubblico e qualunque locale adito al ricevimento del pubblico per l'attività di mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo
Intermediari Finanziari	società cui è riservato l'esercizio delle attività finanziarie di cui all'artt. 106 e 107 T.U.B. (tra le quali rientrano i finanziamenti in qualsiasi forma) e che, a tal fine, devono essere iscritte in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia
Taeg	tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l'art. 13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo.
Penale	somma di denaro destinata a risarcire i danni provocati dall'inadempimento degli obblighi previsti nel contratto
T.U.B.	Testo Unico Bancario adottato con d.lgs. 1 settembre 2003, n. 385
Tecniche di comunicazione a distanza	Tecniche di contatto della clientela, diversi dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio.
OAM	Organismo per l'elenco dei Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi